

Tribunale di Cosenza, dott. Gino Bloise, Sentenza n. 1774/2015 pubbl. il 04/11/2015 RG n. 5469/2009

Segnalazione delegato ADUSBEF

Avv. to Antonio TANZA adusbef@studiotanza.it

Autorità

Tribunale di Cosenza, dott. Gino Bloise, Sentenza n. 1774/2015 pubbl. il 04/11/2015 RG n. 5469/2009

Massima generale:

La sentenza fa il punto sulle principali tematiche del contratto di apercredito utilizzata con scoperto di conto corrente nella fattispecie relativa ad un rapporto acceso anteriormente all'entrata in vigore della L. 154 del 1992, in cui si è verificato un giroconto: prescrizione, capitalizzazione trimestrale,

Riferimenti normativi per ogni singola massima

artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1988, 1422, 2934 e ss, 1341,

SINGOLE MASSIME

5-5. prescrizione

Nello specifico, la rielaborazione del conto ha condotto ad un saldo attivo, per l'attrice, pari ad € 138.669,87, che costituisce sostanza della condanna della Banca alla ripetizione d'indebito; (...) Riguardo a tale conclusione, non può avere effetto preclusivo la spiegata eccezione di prescrizione, in primo luogo in ragione della sua stessa — generica — formulazione. Ed invero, l'eccezione era relativa alla intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione, ed è rimasta tale anche in seguito alla riformulazione del quesito peritale in seguito alla più volte richiamata pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione. La Banca eccipiente, invero ed in quanto tale, avrebbe avuto l'onere di specificare la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti al fine di farne valutare l'eventuale intervenuta prescrizione, apparendo quindi, sotto tale profilo, incompleto il fatto estintivo della pretesa creditoria e, di conseguenza, inammissibile la deduzione di parte.

24-1. anatocismo

Premesso che, sull'argomento, si ritiene raggiunto un sufficiente grado di certezza giuridica in ragione della lunga e complessa evoluzione giurisprudenziale (per inciso: non vi è mai stato un uso normativo atto a giustificare tale pratica, di tal ché, per i conti accesi ante delibera CICR 09.02.2000, essa deve sempre considerarsi illegittima, dovendosi provvedere al ricalcolo della intera posizione dare/avere senza alcun tipo di capitalizzazione, come chiarito, tra le altre cose, da Cass. SS.UU. n. 24418/2010) sulla nullità della clausola, che va di conseguenza dichiarata; per essa, nondimeno, non è necessaria la produzione del contratto, atteso che la sua illegittimità prescinde dall'approvazione del correntista e la sua applicazione si evince dagli estratti del conto. Sotto diverso profilo, nel caso di specie, è la stessa documentazione prodotta dalla Banca che attesta la capitalizzazione diseguale (trimestrale quella degli interessi passivi ed annuale quella degli interessi attivi), asseverando sia l'esistenza della clausola che la censura di illegittimità dedotta dall'attrice. Né vale invocare l'adeguamento — peraltro indimostrato — alla reciprocità imposta dalla più volte richiamata delibera CICR, atteso che sarebbe in ogni caso necessaria la prova di una successiva adesione del correntista alla modificazione della clausola, che nella specie manca del tutto.

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile

Il Giudice, dott. Gino Bloise, ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 1774/2015

nella causa civile iscritta al n. 5469 R.G.A.C. dell'anno 2009,
promossa da:

XXX s.r.l. in Liquidazione, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Gallucci ed Antonio Tanza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Cosenza, piazza F. e L. Gullo n. 88, giusta procura in atti;

attrice

contro

Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Toscano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Manfredi, in Cosenza, via Adige n. 38, giusta procura in atti;

convenuta

avente ad oggetto: conto corrente bancario – clausole – nullità - ripetizione di indebito;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 19 maggio 2015.

Motivi della decisione

In fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Jorio Farmaceutici s.r.l. in Liquidazione rappresentava di aver intrattenuto con MPS s.p.a., filiale di Castrolibero, **l'apertura di credito in c/c n. 67697.84, sulla quale era confluito, tramite giroconto, il saldo passivo di altra precedente apercredito, e sulla quale venivano altresì contabilizzati altri rapporti di conto corrente;** deduceva quindi di non essere in possesso del relativo contratto, probabilmente neppure mai sottoscritto, ed eccepiva, nell'ordine: l'illegittimità dello ius variandi esercitato dalla Banca in corso di contratto; la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché di quelle che prevedevano una commissione di massimo scoperto, l'antergazione e la postergazione delle valute ed altri oneri, paventando altresì il probabile superamento, nell'esecuzione del contratto, dei tassi soglia antiusura; censurava nondimeno, per i medesimi motivi, l'intervenuta segnalazione a sofferenza alla CRI; concludeva invocando declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma, ovvero delle clausole impugnate, con conseguente condanna della Banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, all'esito di CTU contabile, nonché alla rettifica della segnalazione in CRI e conseguente risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Costituitasi con comparsa depositata il 15.02.2010, MPS s.p.a. eccepiva in via preliminare la mancata produzione dei contratti, che riverberava i suoi effetti in termini di genericità della domanda ed indeterminatezza dell'oggetto del giudizio; rappresentava quindi l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione; argomentava, nel merito, la legittimità di esercizio dello ius variandi, così come consentito dal T.U.B., l'adeguamento a reciprocità, secondo delibera CICR 09.02.2000, della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, la legittimità della commissione di massimo scoperto siccome approvata dal correntista, così come, del resto, le clausole relative alla determinazione della valuta e delle spese ed oneri di conto, la genericità della censura relativa al superamento dei tassi soglia antiusura; da ultimo, deduceva che nessuna segnalazione in CRI vi era mai stata; concludeva quindi, invocando, nell'ordine: declaratoria di nullità della citazione ovvero di prescrizione dell'azione ovvero ancora di rigetto della domanda siccome infondata, vinte le spese di lite.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, con quesito riformulato, dopo il deposito del primo elaborato, in seguito ai principi affermati da Cass. SS.UU. n. 24418/2010; all'udienza del 19.05.2015, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.

Il fascicolo, giusta attestazione di cancelleria, veniva rinvenuto e consegnato al giudice solo in data 28.10.2015.

In diritto

La domanda attorea è fondata e, come tale, deve essere accolta, e tuttavia nei termini di cui appresso.

(...)

Premesso che, sull'argomento, si ritiene raggiunto un sufficiente grado di certezza giuridica in ragione della lunga e complessa evoluzione giurisprudenziale (per inciso: non vi è mai stato un uso normativo atto a giustificare tale pratica, di tal ch , per i conti accesi ante delibera CICR 09.02.2000, essa deve sempre considerarsi illegittima, dovendosi provvedere al ricalcolo della intera posizione dare/avere senza alcun tipo di capitalizzazione, come chiarito, tra le altre cose, da Cass. SS.UU. n. 24418/2010) sulla nullit  della clausola, che va di conseguenza dichiarata; per essa, nondimeno, non   necessaria la produzione del contratto, atteso che la sua illegittimit  prescinde dall'approvazione del correntista e la sua applicazione si evince dagli estratti del conto. Sotto diverso profilo, nel caso di specie,   la stessa documentazione prodotta dalla Banca che attesta la capitalizzazione diseguale (trimestrale quella degli interessi passivi ed annuale quella degli interessi attivi), asseverando sia l'esistenza della clausola che la censura di illegittimit  dedotta dall'attrice. N  vale invocare l'adeguamento — peraltro indimostrato — alla reciprocit  imposta dalla pi  volte richiamata delibera CICR, atteso che sarebbe in ogni caso necessaria la prova di una successiva adesione del correntista alla modificazione della clausola, che nella specie manca del tutto.

Nello specifico, la rielaborazione del conto ha condotto ad un saldo attivo, per l'attrice, pari ad   138.669,87, che costituisce sostanza della condanna della Banca alla ripetizione d'indebito; (...) Riguardo a tale conclusione, non pu  avere effetto preclusivo la spiegata eccezione di prescrizione, in primo luogo in ragione della sua stessa — generica — formulazione. Ed invero, l'eccezione era relativa alla intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione, ed   rimasta tale anche in seguito alla riformulazione del quesito peritale in seguito alla pi  volte richiamata pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione. La Banca eccipiente, invero ed in quanto tale, avrebbe avuto l'onere di specificare la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti al fine di farne valutare l'eventuale intervenuta prescrizione, apparendo quindi, sotto tale profilo, incompleto il fatto estintivo della pretesa creditoria e, di conseguenza, inammissibile la deduzione di parte.